

Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull'immunità degli Stati

RS 0.273.1; RU 1982 1792

I

Campo d'applicazione il 23 febbraio 2006¹

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Austria*	10 luglio	1974	11 giugno	1976
Belgio*	27 ottobre	1975	11 giugno	1976
Cipro	10 marzo	1976	11 giugno	1976
Germania*	15 maggio	1990	16 agosto	1990
Lussemburgo*	11 dicembre	1986	12 marzo	1987
Paesi Bassi*	21 febbraio	1985	22 maggio	1985
Regno Unito*	3 luglio	1979	4 ottobre	1979
Akrotiri e Dhekelia	3 luglio	1979	4 ottobre	1979
Gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	3 luglio	1979	4 ottobre	1979
Guernese	27 novembre	1987	28 febbraio	1988
Man, Isola di	27 novembre	1987	28 febbraio	1988
Caimane, Isole	3 luglio	1979	4 ottobre	1979
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	3 luglio	1979	4 ottobre	1979
Turks e Caicos, Isole	3 luglio	1979	4 ottobre	1979
Vergini britanniche, Isole	3 luglio	1979	4 ottobre	1979
Jersey	27 novembre	1987	28 febbraio	1988
Montserrat	3 luglio	1979	4 ottobre	1979

¹ Rimpiazza le precedenti pubblicazioni in RU 1982 1806, 1985 711, 1987 709, 1988 2070 e 1991 941.

Una versione del campo di applicazione aggiornata è pubblicata sul sito internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html>).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	3 luglio	1979	4 ottobre	1979
Terra antartica britannica	3 luglio	1979	4 ottobre	1979
Svizzera*	6 luglio	1982	7 ottobre	1982

* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

II

Dichiarazione

Svizzera

La Svizzera dichiara, conformemente all'articolo 24 della Convenzione, che i tribunali svizzeri possono decidere, oltre ai casi retti dagli articoli 1 a 13 della Convenzione, sui procedimenti avviati contro un altro Stato contraente nella misura in cui possono decidere su procedimenti contro Stati non parti della Convenzione.